

**Allegato al Decreto n.114 in data 10 maggio 2016**

**Regione del Veneto**

**Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste**

**Sezione Difesa del Suolo**

\* \* \* \* \*

**CONVENZIONE**

contenente le norme e le condizioni per l'espletamento dell'incarico di **supporto al RUP per gli aspetti di carattere geologico e geotecnico** per la realizzazione del progetto denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)"

CUP: H44C08000030001

**CIG Z0612EAC24**

**TRA**

La **Regione del Veneto** – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279, rappresentata dal dott. ing. Tiziano Pinato nato a Brugine (PD) il 29.07.1954 – Direttore della Sezione Difesa del Suolo, che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, in appresso per brevità denominata "Regione".

**E**

**Prof. Francesco COLLESELLI** nato a Belluno il 15/04/1947 (omissis) P.IVA 00760270280 in appresso per brevità denominata "Contraente".

\* \* \* \* \*

VISTO il proprio decreto in data ..... n. .... con il quale è stato affidato al prof. Francesco Colleselli l'incarico di supporto al RUP per gli aspetti di carattere geologico e geotecnico per la realizzazione del progetto in argomento, per l'importo netto di € 10.000,00 IVA ed oneri accessori esclusi, approvando contestualmente lo schema della presente convenzione;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

Il presente incarico riguarda le attività di supporto al RUP per gli aspetti di carattere geologico e geotecnico per la realizzazione del progetto denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)"

### **Art. 2 - Attività da realizzare dal Contraente**

Il Contraente si impegna ad eseguire le attività di seguito elencate:

- Supporto tecnico al RUP per la definizione e verifica di eventuali scelte tecniche migliorative da adottare in fase esecutiva, afferenti le strutture arginali da realizzare nel bacino in parola
- Supporto tecnico al RUP per una celere conclusione positiva delle operazioni di collaudo tecnico / statico dei manufatti.

Per lo svolgimento delle attività affidate con la presente convenzione il Contraente si impegna a tenere indenne la Regione Veneto da qualsiasi onere connesso con l'attività progettuale svolta anche nei rapporti con i terzi.

Il Contraente dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento, individuato nel Direttore della Sezione Difesa del Suolo, il referente responsabile dell'attività affidata con la presente convenzione.

### **Art. 3 - Attività da realizzare dalla Regione**

La Regione si impegna:

- a fornire al Contraente tutta l'assistenza necessaria al più efficace e rapido espletamento dell'incarico, in particolare mettendo a disposizione tutti gli studi, i rilievi, le analisi ed il restante materiale in suo possesso e ritenuto necessario e/o utile alla predisposizione del progetto della cassa di espansione in argomento;

### **Art. 4 - Documentazione da produrre**

Il Contraente si impegna a produrre relazioni circa i singoli aspetti analizzati durante

la fase esecutiva delle opere ogni qualvolta venga richiesto dal RUP, anche durante le riunioni operative di cantiere.

Al termine delle esecuzione delle opere, sulla base delle esigenze della Regione, dovrà essere prodotta una relazione generale sulle sui singoli aspetti di carattere geologico e geotecnico analizzati e sulle scelte proposte al RUP, da accompagnarsi agli atti di contabilità finale e per la collaudazione delle opere.

#### **Art. 5 - Tempi**

Attesa la peculiarità e specificità delle attività affidate si da atto che le stesse avranno termine con la collaudazione delle opere in argomento, comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente capoverso sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 (cento/00).

Nel caso il ritardo ecceda i complessivi giorni 30 (trenta) la Regione, senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Contraente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi, sia per onorari che per rimborso spese.

#### **Art. 6 – Compensi e pagamenti**

Per l'esecuzione delle attività descritte all'ART. 2 della presente convenzione, al Contraente verrà corrisposto un compenso forfettario pari ad € 10.000,00 (IVA ai sensi di legge ed oneri accessori esclusi).

Le competenze dovute saranno liquidate, su presentazione di regolare fattura, in un'unica soluzione dopo la consegna della relazione generale finale citata al precedente articolo 4.

#### **Art. 7 – Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati, gli esiti di indagini e studi nonché ogni altra documentazione prodotta dal Contraente a norma del presente contratto sono di proprietà della Regione, che si riserva la facoltà di introdurre in essi tutte le variazioni che ritenesse necessarie,

senza che il Contraente possa opporre alcuna eccezione.

#### **Art. 8 - Responsabilità nei confronti di terzi**

Il Contraente esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 9 - Controversie**

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto è demandata al Foro di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il Contraente elegge domicilio presso la sede della Sezione Difesa del Suolo, Calle Priuli - Cannaregio 99, Venezia.

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, le Parti fanno esplicito e concorde rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia e regolanti l'esecuzione dei contratti d'appalto.

#### **Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al

- (omissis)
- (omissis)
- (omissis)

Sono abilitati ad accedere al conto i signori:

- Francesco Colleselli

#### **Per la fatturazione elettronica:**

Con successiva comunicazione la Regione comunicherà il codice IPA per l'invio della fattura elettronica.

La Regione procederà alla risoluzione della presente convenzione in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della convenzione fossero eseguite

senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 11 - Oneri a carico del Contraente e clausola d'uso**

Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico del Contraente, il quale dichiara che le prestazioni oggetto dell'Atto medesimo sono soggette ad I.V.A. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 12 - Protocollo di Legalità**

Il contraente dichiara di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte di cui al Protocollo di Legalità in data 07.09.2015.

#### **rt. 13 - Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi del Protocollo di Legalità del 23 luglio 2014, il contratto si intende automaticamente risolto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011. La clausola risolutiva si applica anche ai contratti di subappalto, ai sub contratti nonché ai contratti a valle stipulati dai subcontraenti.

In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni di sopra, si applica una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danni, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno.

La Stazione appaltante/Regione si riserva di affidare la somma corrispondente alla penale in custodia all'appaltatore, che le utilizzerà secondo le indicazioni che gli saranno fornite.

#### **Art. 14 – Clausole generali (in quanto applicabili)**

E' fatto obbligo all'appaltatore di nominare un Referente di cantiere, con la

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibili un “rapporto di cantiere” contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere.

In particolare, il rapporto di cantiere deve contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che avranno comunque accesso al cantiere.

Nel rapporto di cantiere devono essere, inoltre, indicati i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere e delle persone autorizzate all’accesso per altri motivi.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie al cantiere le cui targhe non siano preventivamente note, sono identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Lo stesso obbligo grava sulle imprese subappaltatrici e su ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera.

La mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, comporta la risoluzione del contratto e l’applicazione della penale ai sensi del precedente art. 17.

L’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo non sostituisce l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Sono vietati il subappalto e il sub affidamento a favore di imprese che hanno partecipato alla medesima gara.

L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto e/o di sub affidamento presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto e di sub affidamento sono nulli ove non contengano l'espressa assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, punto 2) del D. Lgs. 163/2006 all'affidatario è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Nella fase dell'esecuzione, all'affidatario è fatto, altresì, obbligo di fornire la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.

*La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 07.11.2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera q-bis del D.Lgs 07.03.2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.*

IL CONTRAENTE

Prof. Francesco Colleselli

Per la REGIONE DEL VENETO

Dott. Ing. Tiziano Pinato

RP